

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 27/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 18 giugno 2007, la società Astam S.c.r.l. in liquidazione proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. Omissis, notificata in data 26 marzo 2009, emessa in seguito al controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR 633/72, della dichiarazione dei redditi modello Unico/2006 per il periodo d'imposta 2005 per un omesso versamento di acconti IRES evidenziando che l'iscrizione a ruolo era stato frutto di un errore del software informatico utilizzato ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2005 e confermava l'erronea iscrizione di acconti IRES per un importo pari ad € 5.688,00 e di un saldo IRAP per un importo pari ad € 12.498,00; sosteneva che il software aveva calcolato automaticamente tali acconti sulla base dei crediti precedentemente esposti, senza che il compilatore se ne avvedesse. Tali crediti, non utilizzati, erano poi stati riportati nella dichiarazione 2007, relativa all'anno d'imposta 2006. Il contribuente evidenziava il fatto che la società Astam S.c.r.l. aveva sempre vantato un credito d'imposta, nonostante non avesse mai utilizzato il maggior credito erroneamente indicato nei modelli Unico 2006 e Unico 2007. La Società precisava che mediante la dichiarazione ante - liquidazione era stata poi rettificata l'indicazione dei crediti d'imposta. Il contribuente produceva istanza di sospensione della cartella di pagamento impugnata evidenziando come nessun danno fosse derivato all'Amministrazione Finanziaria dall'erronea esposizione di un maggiore credito d'imposta infondato. Il contribuente pertanto chiedeva, mediante presentazione di apposita istanza alla C.T.P. adita, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento con conseguente sgravio, nonché il rimborso di quanto eventualmente versato nelle more.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 4, in data 20 luglio 2009, si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni rilevando come a seguito di liquidazione automatica, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, anno d'imposta 2005, era emerso che l'ASTAM S.c.r.l. in liquidazione aveva indicato indebitamente crediti IRES ed IRAP. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad iscrivere a ruolo le somme contestate e, pertanto, il concessionario per la riscossione di Milano, Esatri, emetteva la cartella di pagamento n. Omissis. L'Ufficio non contestava la ricostruzione cronologica dei fatti come riportati in ricorso, ma rilevava come il contribuente avesse utilizzato di fatto i crediti indebitamente iscritti nel periodo d'imposta 2006, salvo provvedere ad una regolarizzazione mediante esposizione dell'esatto ammontare del credito solo nell'anno 2007. L'Ufficio riteneva che la condotta tenuta dal contribuente non fosse derubricabile a mero errore. Egli avrebbe potuto provvedere alla rettifica dell'errata dichiarazione entro i termini consentiti normativamente. Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate chiedeva fosse rigettato il ricorso con declaratoria della legittimità della cartella impugnata.

Con sentenza n. 45/35/2010, emessa il 26.11.2009 e depositata in data 11.02.2010, la C.T.P. di Milano, sez. 35, accoglieva il ricorso promosso dal contribuente. Il giudice di prime cure rilevava una carenza probatoria da parte dell'Agenzia delle Entrate che non aveva dimostrato come il contribuente avesse effettivamente utilizzato il credito d'imposta indebitamente iscritto in dichiarazione. Mancando la dimostrazione dell'avvenuta compensazione da parte del contribuente del debito tributario con il credito erroneamente vantato, la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso e disponeva l'annullamento dell'atto impugnato compensando le spese.

Il 21 aprile 2011, l'Ufficio proponeva appello ribadendo quanto esposto in primo grado e contestava la legittimità della sentenza di primo grado con la quale si annullava la cartella di pagamento impugnata, nonostante il contribuente avesse dichiarato in ricorso che, seppur per un errore, la dichiarazione presentata evidenziasse importi riportati a causa di un malfunzionamento del software utilizzato. L'Ufficio contestava come il contribuente avesse presentato una dichiarazione errata e non avesse provveduto a richiederne la correzione nei tempi previsti normativamente. Il contribuente avrebbe dovuto rettificare il minor credito d'imposta come sancito dall'art.2, comma 8-bis DPR 322/98. L'Ufficio rilevava che il contribuente non aveva di fatto presentato neppure una dichiarazione integrativa e comunque non nei termini appena richiamati, statuiti normativamente e confermati dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione.

Il contribuente, costituendosi in giudizio in data 24 maggio 2011, oltre a ribadire quanto sostenuto in primo grado, sottolineava che ai sensi dell'art. 2, c. 8 bis del DPR 322/98 la dichiarazione dei redditi poteva essere integrata dal contribuente per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o un maggior debito d'imposta o di un minor credito.

Nel caso di specie l'errore aveva determinato un maggior credito, pertanto la strada prospettata dall'Ufficio era risultata non percorribile.

La società Astam S.c.r.l. in liquidazione chiedeva il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, la trattazione in pubblica udienza con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati i documenti agli atti e riunitasi in camera di consiglio, osserva che l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior credito indicato dal contribuente in dichiarazione senza dimostrare che sia stato mai utilizzato.

Il contribuente ha corretto nel mod. Unico 2007 pre - liquidazione il maggior credito esposto nella dichiarazione dell'anno precedente sanando così la sua posizione e non creando alcun danno all'Erario non avendo utilizzato in compensazione il credito ripreso dall'Ufficio. Nel merito non è condivisibile la pretesa dell'Ufficio che contesta al contribuente la mancata applicazione del disposto dell'art. 2, c. 8 bis, del D.P.R. 322/98. Il legislatore ha ben precisato i casi in cui il contribuente è tenuto alle rettifiche di cui all'art. 3 dello stesso D.P.R., escludendo la fattispecie del maggior credito esposto in dichiarazione.

Sulla base delle suddette osservazioni, nel caso di specie, si ritiene inapplicabile il disposto dell'art. 2, c. 8 bis, del D.P.R. 322/98 e si rileva non sussistente il debito d'imposta del contribuente verso l'Erario, addebitato nella cartella di pagamento n. 068 2008 0352428740. Esaminata la documentazione allegata agli atti, si reputa idonea la rettifica pre - liquidazione e, pertanto, si conferma quanto statuito dal giudice di prime cure. Valutato che l'emissione del ruolo è stata determinata da un errore di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente, si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello presentato dall'Ufficio, conferma la sentenza di primo grado e compensa le spese di giudizio.